



**COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA**  
**(PROV. PALERMO)**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI**  
**IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**  
**DEL**  
**TERRITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Altavilla Milicia n°                      in data                      (divenuto  
esecutivo in data                      ).

# SOMMARIO

## CAPITOLO I

Art. 1	Finalità e definizioni	pag. 4
Art. 2	Ambito di applicazione	pag. 5
Art. 3	Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali	pag. 8
Art. 4	Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza	pag. 8
Art. 5	Titolare	pag. 11
Art. 6	Responsabile	pag. 11
Art. 7	Incaricati del trattamento	pag. 12

## CAPITOLO II

Art. 8	Manutenzione impianti	pag. 14
Art. 9	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 14
Art. 10	Informativa	pag. 15
Art. 11	Avvio trattamento dati personali	pag. 16
Art. 12	Cessazione	pag. 16
Art. 13	Diritti dell'interessato	pag. 16
Art. 14	Sicurezza dei dati	pag. 17
Art. 15	Password	
Art. 16	Controlli	
Art. 17	Tutela	pag. 17

## CAPITOLO III

Art. 18	Provvedimenti attuativi	pag. 18
Art. 19	Norma di rinvio	pag. 18

Art. 20	Pubblicità Regolamento	pag. 18
Art. 21	Disposizioni finali	pag. 19
Art. 22	Entrata in vigore	pag. 19
Allegato "1"	Cautele da adottare per i dati videoripresi	pag. 20
Allegato "2"	Procedura per l'accesso alle immagini	pag. 22
	<ul style="list-style-type: none"><li>o "fac – simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni</li><li>o "fac – simile" reclamo</li><li>o Foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate</li></ul>	
Allegato "3"	Elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate	<u>(da stabilire)</u>
Allegato "4"	Analisi dei rischi che incombono sui dati e misure da adottare	pag. 26
Allegato "5"	Schema della struttura del sistema	<u>( da stabilire)</u>

## CAPITOLO I

**Art. 1**  
**Finalità e definizioni**

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Altavilla Milicia gestito ed impiegato dal servizio comunale preposto cioè quello di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali a garanzia della sicurezza dei cittadini, degli impianti, dei servizi e degli immobili comunali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento s'intende:

- a) Per "banca dati": il complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate nell'eventuale Centrale Operativa della Polizia municipale, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) Per "trattamento": tutte le operazioni, o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) Per "dato personale": qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) Per "titolari": il Comune di Altavilla Milicia, rappresentato dal Sindaco pro tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) Per "responsabili": il Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune, preposto dal titolare dell'Ente al trattamento di dati personali. Tali figure, facoltativamente nominate dal Titolare, sono legate da rapporto di servizio con il titolare stesso;
- f) Per "incaricati": le persone fisiche individuate dal rispettivo Responsabile, se nominato, o dal Titolare del trattamento dei dati, legate al rapporto di servizio con il titolare stesso, ed inquadrare di norma all'interno del servizio di Polizia Locale e da questi autorizzati a compiere le operazioni di trattamento dei dati stessi;
- g) Per "interessato": la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) Per "comunicazione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) Per "diffusione": il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) Per "dato anonimo": il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) Per "blocco": la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

## Art. 2

### Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004:

#### - Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogata tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

#### - Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.

Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature e l'attività di videosorveglianza, non sono lecite.

#### **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio".

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o camera-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (es. per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

#### - Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nonché del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o

cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

### **Art. 3**

#### **Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato sul territorio del Comune di Altavilla Milicia e collegato al rispettivo servizio comunale preposto che è quello di Polizia municipale.

Sarà potenzialmente disponibile il collegamento dei singoli impianti locali con le centrali operative di zona dei carabinieri, ed il collegamento, ove ritenuto necessario, del sistema sia alla centrale operativa dei carabinieri di Bagheria, sia alla Questura di Palermo, il tutto previa eventuale stipula di apposita convenzione.

### **Art. 4**

#### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza**

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.

Il sistema è composto da un'infrastruttura di comunicazione basata su tratte di interconnessione in fibra ottica, cablaggio strutturato in rame e ponti radio wireless; lo scambio delle informazioni avviene mediante protocollo TCP/IP e/o in analogico, le cui immagini sono veicolate alle rispettive sale di controllo poste presso i servizi comunali preposti e le due Centrali Operative intercomunali.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni ed i pacchetti dati sono protetti e crittografati. I relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi logici, archivi o banche dati e non sono accessibili da altre periferiche oltre a quelle situate presso il servizio comunale preposto del comune di Altavilla Milicia.

Presso il servizio preposto del comune è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere dislocate nel territorio, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare; presso la Centrale Operativa è possibile visualizzare inoltre le immagini video-riprese dalle telecamere. In caso di stretta necessità sarà possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

Le finalità istituzionali perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalle leggi,



dagli statuti, dalle ordinanze e dai Regolamenti comunali vigenti, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, nonché del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, ed in particolare a:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 7 marzo 1986, n° 65 "Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
- Legge regionale 4 dicembre 2003, n° 24.

A tal fine deve ricorrere, altresì, un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- Prevenire, accertare e reprimere reati, attività illecite e atti di microcriminalità commessi sul territorio comunale, garantendo quindi una maggiore sicurezza a tutti i cittadini;
- Assicurare il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti, accertando eventuali violazioni;
- Presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno, e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali oltre che dei beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati al comune onde tutelare i beni mobili ed immobili di proprietà o in gestione delle Amministrazioni Comunali. Sorvegliare le postazioni degli r.s.u. e quelle zone abitualmente utilizzate come discariche abusive contribuendo alla repressione di atti di vandalismo e di danneggiamento del patrimonio pubblico, prevenendo in questo modo danni ambientali e patrimoniali e tutelando il decoro urbano ed extraurbano oltre che, ovviamente, la sicurezza dei dati personali conservati negli Uffici pubblici;
- Rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento, anche immediato, degli operatori;
- Controllare particolari aree sensibili;
- Sicurezza stradale:
  - Monitorare il traffico in tempo reale dalla sala operativa del Comando di Polizia Locale, soprattutto in occasione della festa patronale e nei week end estivi, con conseguente più razionale e pronto impiego delle risorse umane;
  - Ricostruire, ove possibile, la dinamica di incidenti stradali;
  - Effettuare attività aventi finalità statistica e di rilevazione di infrazioni a norme del Codice della Strada, senza che ciò comporti la lettura delle targhe;
- Rilevare dati anonimi, per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani del traffico;
- Sicurezza ambientale - Prevenire e reprimere illeciti in materia igienico- ambientale, anche mediante la sorveglianza di particolari aree o siti, qualora siano risultate inefficaci o inattuabili altre misure;

- Protezione civile – Monitorare in tempo reale settori del territorio onde poter intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di emergenza, riducendo i tempi medi del soccorso;
- Prevenire, rilevare ed eliminare (art. 6 Legge 215/2008) gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, da intendersi come incolumità fisica della popolazione (Decreto Ministro dell'Interno del 05.08.2008) e la sicurezza urbana, da intendersi come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (Decreto Ministro dell'Interno del 05.08.2008);

Ciò allo scopo di tutelare la cittadinanza, con particolare riguardo per coloro che più necessitano di attenzione quali bambini, donne, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate e nelle aree limitrofe.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro, anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale di Polizia Locale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 5  
Titolari

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali e per l'ambito di competenza, il Sindaco pro tempore del comune:

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

## **Art. 6**

### **Responsabili del trattamento**

Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ove nominato, è il Responsabile del Settore P.M. del Comune domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso il municipio dell'Ente stesso.

Il responsabile del trattamento procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni; è domiciliato, in ragione delle funzioni svolte, presso la sede comunale.

Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto del trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loco oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni ed altro); ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.

Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritiene di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

La nomina a responsabile non avrà valore senza l'accettazione scritta del designato.

La nomina viene automaticamente rinnovata di anno in anno con questa prima accettazione salvo preventiva comunicazione del Responsabile o salvo diversa disposizione del titolare.

## **Art. 7** **Incaricati del trattamento**

Gli incaricati del trattamento saranno individuati dal titolare o dal responsabile del trattamento, se nominato, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati, con lettera d'incarico, ad utilizzare gli impianti e al trattamento dei dati, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.

Nella lettera d'incarico dovranno essere dettagliatamente elencate le relative competenze.

L'incaricato o gli incaricati del trattamento saranno appositamente formati ed individuati, di norma, nell'ambito degli Operatori di Polizia Locale del Comune nel cui territorio è installato il sistema di videosorveglianza. Dovranno essere previste opportune iniziative periodiche di formazione degli incaricati sui doveri, sulle garanzie e sulle responsabilità, sia all'atto dell'introduzione del sistema di videosorveglianza, sia in sede di modifiche delle modalità di utilizzo.

La nomina ad incaricato ha durata annuale ed è automaticamente rinnovata, salvo diversa disposizione del responsabile o del titolare.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e delle condotte illecite nonché alla tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti), avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, aziende sanitarie, ecc..

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi salvo che, su richiesta scritta dell'organo di polizia, si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente; di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

## **CAPITOLO II**

**Art. 8**  
**Manutenzione impianti**

Ai fini della futura efficienza e manutenzione degli impianti il comune di Altavilla Milicia si avvarrà, nella prima fase, dello studio approfondito da parte di un Professionista esperto del settore all'uopo nominato dal Sindaco a seguito di procedura pubblica e comparativa, la cui collaborazione esterna si limiterà, entro un termine prestabilito, ad individuare il sistema di videosorveglianza più efficace, efficiente ed economico per l'ente rispetto ai luoghi da sottoporre a videoripresa e ne garantisca e ne attesti, nella relazione conclusiva, la completa compatibilità dello stesso con le leggi vigenti e con il presente regolamento. Il professionista avrà l'obbligo di dimostrare con metodo comparativo la preferenza, per caratteristiche tecniche e di affidabilità, nella scelta di un sistema di videosorveglianza piuttosto che un altro ed i vantaggi per l'ente rispetto a questa scelta. Successivamente l'ufficio preposto avvierà, entro breve termine, quelle procedure di gara idonee per l'acquisto, la collocazione e la manutenzione dell'impianto. La relazione del professionista all'uopo nominato deve interessare altresì il miglioramento, attraverso la ricerca di una maggiore efficienza ed economicità, del sistema informatico dell'ente ivi compreso il collegamento internet ed intranet nonché la riduzione delle spese di telefonia fissa attraverso l'abolizione di quegli impianti e di tutti quegli innumerevoli contratti esistenti e non necessari, oltre che la miglioria del sistema di comunicazione con l'esterno e dall'esterno nonché quello intracomunale tra gli uffici della stessa sede e con gli uffici dei plessi distaccati. Tutto questo ovviamente anche attraverso l'installazione di un centralino automatico che non preveda l'utilizzo di una unità allo scopo dedicata.

**Art. 9**  
**Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

I dati personali oggetto del trattamento vengono:

- a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza
- b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) Conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6°.

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, che sono collocate e potranno essere anche successivamente installate, secondo lo sviluppo del sistema, nei punti di volta in volta individuati con deliberazione di Giunta Comunale dell'Ente.

Nessuna telecamera comunale, allo stato attuale, è collocata nel territorio altavillese.

I titolari del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso il Comune. In quella sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. Le telecamere avranno le caratteristiche che saranno descritte in una apposita relazione che sarà rilasciata dalla ditta installatrice e conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno essere tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio di ripresa.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree video sorvegliate.

Le immagini verranno conservate per un massimo di centosessantotto (168) ore successive alla registrazione sui server di registrazione posizionati presso l'ufficio comunale preposto.

I tempi di custodia delle immagini possono subire variazioni per speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, quantificabile in un massimo di ulteriori quarantotto (48) ore, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

## **Art 10**

### **Informativa**

Il comune di Altavilla Milicia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196, dovrà provvedere a far affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi, postazioni e nelle piazze in cui saranno posizionate le telecamere, nonché all'inizio degli abitati interessati, su cui è riportata la seguente dicitura:

**“Comune di ..... - Area video sorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune di ..... per fini di prevenzione, repressione e sicurezza (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003)”.**

Tale supporto con l’informativa:

- Deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- Deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile;
- Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il comune di Altavilla Milicia si obbliga ad attivare un’efficace campagna di informazione e comunicazione ai cittadini delle zone coinvolte, nelle modalità che riterrà più opportune.

Tramite il sito web dell’Ente verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

#### **Art. 11**

#### **Avvio trattamento dati personali**

Il comune di Altavilla Milicia, nella persona del titolare, o del responsabile del trattamento, se nominato, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l’avvio del trattamento dei dati personali, con l’attivazione dell’impianto di videosorveglianza, l’eventuale incremento dimensionale dell’impianto e l’eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante affissione di appositi manifesti informativi, comunicazione attraverso il sito web dell’Ente, articolo sui principali giornali locali e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 12**

#### **Cessazione**

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento, i dati personali saranno distrutti.

#### **Art. 13**

#### **Diritti dell’interessato**

Il relazione al trattamento dei dati personali è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscibile dall'interessato.

#### **Art. 14** **Accesso dei dati**

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o degli incaricati, e previo loro nulla osta, è ammesso l'accesso anche alla ditta, da questi autorizzata, per eventuali interventi di manutenzione.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici è ammessa qualora prevista da norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D. Lgs. 30.06.2003, n° 196.

Salvo quanto disposto dai due precedenti commi i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

#### **Art. 15** **Sicurezza**

**FISICHE.** I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi in registratori remoti, chiusi in appositi armadi dotati di chiave di sicurezza, o in server dotati protezione



fisica all'accesso ai drive di out-put (sportelli con serrature) che si trovano presso la sala controllo del Comune di Altavilla Milicia.

A questi armadi e locali può accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5, 6 e 7, istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico.

**LOGICHE E INFORMATICHE** Allo scopo di garantire e massimizzare la sicurezza dei dati e della loro gestione l'accesso al sistema è consentito esclusivamente ai soggetti di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento e solo attraverso l'uso di password e user-name personali.

La Ditta fornitrice dell'impianto, ai sensi dell'art. 8, al momento della consegna di questo o di un suo futuro ampliamento, consegna al titolare, unite al verbale di collaudo, le password di accesso nel numero da questi preventivamente richiesto, oltre alle chiavi di cui al comma primo dell'art.14, anch'esse in busta chiusa.

Ogni password, composta da user-name e password, deve essere fornita in busta chiusa al titolare che la conserva sino al momento della consegna a uno dei soggetti di cui agli artt.6 e 7.

I responsabili e i titolari che ricevono le loro password d'accesso in busta chiusa, come stabilito dal precedente comma, hanno l'obbligo di verificarne l'efficienza e di cambiarle entro ventiquattro ore dalla consegna (24 h).

Contestualmente vengono loro assegnate le chiavi delle serrature di protezione degli hardware.

L'irregolarità riscontrata nella suddetta procedura deve essere segnalata al titolare con apposito processo verbale, redatto dal responsabile del trattamento dati o da un incaricato.

Il presente articolo è strutturato secondo le prescrizioni dell'art.34 L196/2003 e il "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

#### • Art. 16 • Controlli

A cura del Titolare del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza e l'attendibilità dei dati gestiti.

#### Art. 17 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

## **CAPITOLO III**

### **Art. 18**

#### **Provvedimenti attuativi**

Compete alla Giunta Municipale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Compete altresì al Sindaco la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza funzionale rispetto alle finalità individuate e nello stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

### **Art. 19**

#### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

### **Art. 20**

#### **Pubblicità del Regolamento**

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l'Albo Pretorio del Comune di Altavilla Milicia, perché chiunque ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'ente.

### **Art. 21**

#### **Disposizioni finali**

E' abrogato ogni altro atto eventualmente adottato in precedenza in tal senso ed in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

**Art. 22**  
**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione da parte del Consiglio Comunale sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio dell'ente ed entrerà in vigore il giorno successivo a tale scadenza .

**ALLEGATO "1"**

## CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di videosorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini è consentito solo:
  - Al Titolare del trattamento;
  - Al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
  - Per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
  - All'amministratore di sistema, individuato dalla Ditta di cui al Regolamento, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
  - Al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
  - La data e l'ora dell'accesso
  - L'identificazione del terzo autorizzato
  - Gli estremi dell'autorizzazione all'accesso
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO "2"

## PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò potrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
  - Il giorno e l'ora in cui l'astante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
  - Indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
  - Presenza di altre persone;
  - Attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali immagini manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

**FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

Il sottoscritto ..... Identificato tramite ....., ai sensi della vigente normativa di privacy, richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa: .....
2. Data di possibile ripresa: .....
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti): .....
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa: .....
5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti): .....
6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione): .....
7. Attività svolta durante la ripresa: .....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali approfondimenti: .....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

---

#### PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data ..... alle ore ..... il/la Sig./Sig.ra .....  
ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

**FAC – SIMILE RECLAMO**

**Al Responsabile del trattamento dei dati**

.....

Il/La sottoscritto/a ....., che aveva presentato in data ....., presso ....., una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali, presenta reclamo per i seguenti motivi: .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti: .....

.....  
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

**ALLEGATO "3"**

**ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE**



Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia "wireless" e di telecamere connesse alle sale di controllo poste presso il Comando della Polizia Municipale. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né sono accessibili da altre periferiche.

<b>Luogo e Posizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Marca</b>	<b>Modello</b>	<b>Descrizione</b>

**ALLEGATO "4"**

**ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI**

<i>Rischi</i>		<i>Sì/No</i>	<i>Descrizione dell'impatto sulla sicurezza (gravità: alta/media/bassa)</i>
Comportamento degli operatori	Sottrazione di credenziali di autenticazione	Sì	Media
	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Sì	Media
	Comportamenti sleali o fraudolenti	Sì	Alta
	Errore materiale	Sì	Bassa
Eventi relativi agli strumenti	Azione di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danni	Sì	Bassa
	Spamming o tecniche di sabotaggio	No	
	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Sì	Bassa
	Intercettazioni di informazioni in rete	Sì	Media
Eventi relativi al contesto	Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Sì	Media
	Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sui territori comunali	Sì	Media
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso le centrali operative	Sì	Alta
	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	Sì	Bassa
	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali ecc.), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria	Sì	Bassa
	Guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc.)	Sì	Bassa
	Errori umani nella gestione della sicurezza fisica	Sì	Media

### MISURE IN ESSERE O DA ADOTTARE

<i>Misure</i>	<i>Descrizione dei rischi contrastati</i>	<i>Misure già in essere (Si/No)</i>	<i>Misure da adottare</i>	<i>Struttura o persone addette all'adozione</i>
- Non scrivere la password - Cambiare periodicamente le password	Sottrazione di credenziali di autenticazione degli operatori	Si		- Incaricati del trattamento - Responsabile del trattamento
- Formazione degli operatori all'avviamento del sistema. - Formazione periodica degli operatori	Carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria	Si	Annuale	Responsabile del trattamento
Verifica del profilo psicologico-attitudinale degli operatori	Comportamenti sleali o fraudolenti	Si		Responsabile del trattamento
Dotazione di un manuale d'uso agli operatori	Errore materiale	Si		Responsabile del trattamento
Divieto di installare programmi di qualsiasi genere sul PC di visualizzazione	Azioni di virus informatici o di programmi suscettibili di recare danno	Si		Responsabile del trattamento
Modalità di inoltro delle chiamate per intervento tecnico alla ditta manuttrice	Malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti	Si		Responsabile del trattamento Incaricati del tratt.
Crittografia WEP 128 Bit/AES-CCM & TKIP 256, MAC – Address filtering, IP and Protocol filtering, Firewall, NAT, Autenticazione tramite RADIUS Server, VPN IPsec, PPTP, P2TP, EoIP, IPIP	Intercettazioni di informazioni in rete	Si		Responsabile del trattamento e ditta manuttrice
Accessi alle centrali operative presidiati o chiusi a chiave	Accessi non autorizzati a locali/reparti ad accesso ristretto	Si		Responsabile del trattamento
Armadi con serratura a chiave di sicurezza	Accessi non autorizzati ad armadi contenenti apparati sul territorio comunale	Si		Responsabile del trattamento Ditta installatrice
- Accesso alle centrali operative presidiati o chiusi a chiave - Chiusura notturna dei locali	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso la centrale operativa	Si		Responsabile del trattamento
Ancoraggio degli armadi a basamento di cemento o posizionamento all'interno di locali chiusi	Sottrazione di strumenti contenenti dati presso gli armadi periferici	Si		Ditta installatrice
Nessuna	Eventi distruttivi, naturali o artificiali (terremoti, fulmini, incendi, allagamenti, condizioni ambientali, ecc.), nonché dolosi, accidentali o	No	No	

	dovuti ad incuria			
Dotazione di un manuale d'uso agli operatori	Errori umani di gestione della sicurezza fisica	Si		Responsabile del trattamento

## **ALLEGATO "5"**

### **Schema della struttura del sistema**